

[redacted] del Tribunale Ordinario di Roma IX Sezione Civile del [redacted] con apposizione della formula esecutiva in data [redacted] che all'udienza del 16 luglio 2019, il creditore C [redacted] C [redacted] S.r.l. ha contestato il contenuto della dichiarazione resa dal terzo pignorato R [redacted] datata 12 [redacted], del seguente tenore: " Il sottoscritto [redacted] R [redacted] n.q. di legale rappresentante protempore della [redacted] S.r.l. rende la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. così come richiesta dalla C [redacted] C [redacted] S.r.l. in persona del suo legale rappresentante sig. [redacted] Il dichiarante [redacted] R [redacted] così come sopra qualificato non ha alcuna somma di denaro risultante dal capitale sociale, all'epoca necessario per la costituzione della [redacted] S.r.l." e la creditrice procedente C [redacted] C [redacted] S.r.l. formalizzava nel verbale d'udienza la richiesta di procedersi ex art. 549 c.p.c.;

che il Giudice dell'Esecuzione in detta udienza 11.10.2018 provvedeva con ordinanza ai sensi dell'art.549 c.p.c. nella sua nuova formulazione – il quale prevede la fissazione di un termine al creditore per formalizzare la propria contestazione in una memoria da notificare al terzo pignorato, il quale, a sua volta, ha facoltà di costituirsi nel procedimento a mezzo di difensore al fine di controdedurre rispetto a tali contestazioni - e rinviava all'udienza del [redacted] ore 10,30, per provvedere ai sensi dell'art.549 c.p.c., fissando al creditore procedente termine fino a trenta giorni prima dell'udienza, come sopra fissata, per depositare la copia notificata al terzo pignorato ed al debitore della comparsa contenente l'oggetto della contestazione in ordine alla dichiarazione del terzo e le relative istanze istruttorie e del provvedimento ex art.549 c.p.c., con avvertimento per il terzo ed il debitore che hanno facoltà di costituirsi a mezzo di difensore e concedendo agli stessi termine sino a dieci giorni prima dell'udienza, come sopra fissata, per il deposito delle controdeduzioni, contenenti eventuali istanze istruttorie;

rilevato che C [redacted] C [redacted] S.r.l. provvedeva nei termini assegnati alla notificazione a [redacted] S.r.l. e al terzo pignorato [redacted] R [redacted] della comparsa di contestazione per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 c.p.c. e del provvedimento del G.E. [redacted]

[redacted] - con cui ha formalizzato il procedimento incidentale di accertamento, con cinque allegati in via e concludendo con le presenti conclusioni

Rilevato che il creditore procedente C [redacted] C [redacted] S.r.l., nella comparsa di contestazione per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 c.p.c. notificata a R [redacted] con cui ha formalizzato il procedimento incidentale di accertamento, ha insistito nelle contestazioni formulate dando prova documentale, come risulta dalla visura in atti, che il capitale sociale della [redacted]



- che le spese del presente procedimento incidentale di accertamento seguono la soccombenza nel rapporto tra il creditore procedente e il terzo pignorato;
- che se ne dispone invece la compensazione nel rapporto tra il creditore procedente e il debitore esecutato, in considerazione del fatto che questo, non costituendosi, non ha contestato la pretesa fatta valere dal procedente;

P. Q. M.

visto l'art. 549 c.p.c.;

dichiara che il credito – assoggettato all'obbligo di custodia derivante dal pignoramento del creditore procedente – vantato dal debitore esecutato [REDACTED] S.r.l. nei confronti del terzo pignorato [REDACTED] R. [REDACTED] ammonta a € 10.000,00;

condanna [REDACTED] R. [REDACTED] al pagamento in favore del C. [REDACTED] C. [REDACTED] S.r.l. delle spese del procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, che liquida in € 3.200,00 per compensi e in € 24,53 per spese, oltre a spese generali, cpa e iva, se dovuta;

provvede con separata ordinanza in merito all'istanza di assegnazione.

Si comunichi.

Roma, 12.11.2020

Il Giudice dell'esecuzione
[REDACTED]